



**COMUNE DI VOLPIANO**  
*Città Metropolitana di Torino*

Originale



**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 27/12/2018**

**OGGETTO:**

**Conferma per l'anno 2019 delle aliquote e del limite di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite dal 1° gennaio 2012.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore venti e minuti cinquanta nella Sala Consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all'O.d.G. i sottoelencati Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco	Sì
2. BERARDO Irene - Consigliere	Sì
3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere	Sì
4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco	Sì
5. SCIRETTI Marco - Consigliere	Sì
6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere	Giust.
7. FURLINI Christian - Consigliere	Sì
8. MOSSETTO Alice - Consigliere	Giust.
9. AMADIO Carla - Consigliere	Sì
10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere	Sì
11. FERRERO Luca - Consigliere	Sì
12. DOLFI Debora - Consigliere	Sì
13. FULGINITI Loredana - Consigliere	Sì
14. RASO Davide - Consigliere	Sì
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Giust.
16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere	Sì
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor DEVECCHI Dott. Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 9) iscritto all'O.d.G. ad oggetto: "Conferma per l'anno 2019 delle aliquote e del limite di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite dal 1° gennaio 2012."

A relazione dell'Assessore Panichelli;

Per gli interventi dei consiglieri sig.ri: Raso (Movimento 5 Stelle) – Camoletto (Costruire Futuro) – Cisotto, De Zuanne, Sciretti, Richiardi (Uniti per Volpiano) nella discussione unificata sui punti dal n. 6 al n. 17 e per le dichiarazioni di voto, ai sensi dell'art. 54 del vigente "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale", si fa rinvio alla registrazione su supporto informatico.

Ciò premesso

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, anche tributarie, come disciplinata dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997, e dall'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 28/09/1998 n 360 che ha disposto l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 7 del 26/01/2007 e successivamente modificato con deliberazione dello stesso organo n.ro 106 del 20/12/2007;

Visto l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legge n.ro 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.ro 126/2008, confermata dall'art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, non si applica a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n.ro 360/1998;

Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo n.ro 360/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del sopracitato D.lgs n 446/1997, possono prevedere la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare sul sito di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n.ro 360/2008, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n.ro 296, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto inoltre l'art. 1 comma 3 bis del decreto legislativo n.ro 360/1998, che dispone che con regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e visto l'art 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che la soglia sopra citata deve essere considerata come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l'art 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in legge 14/09/2011, n ro148 come modificato dal comma 16 dell'art 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che recita: "*.....omissis..... Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando*





